

Codice A1813B

D.D. 21 settembre 2021, n. 2735

RD n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 91/21 per realizzare l'opera di immissione nel Torrente Chisone delle acque veicolate dall'impluvio di Borgata Pons oggetto di sistemazione nel tratto terminale, in Comune di Pomaretto (TO). Richiedente: Comune di Pomaretto.



ATTO DD 2735/A1813B/2021

DEL 21/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: RD n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 91/21 per realizzare l'opera di immissione nel Torrente Chisone delle acque veicolate dall'impluvio di Borgata Pons oggetto di sistemazione nel tratto terminale, in Comune di Pomaretto (TO). Richiedente: Comune di Pomaretto.

Premesso che:

- in data 26/05/2021 prot. n° 24845 è stata registrata l'istanza prot. n° 2803 del 25/05/2021 del Comune di Pomaretto, C.F. 85003270015 - P.IVA 01504050012, intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica per i lavori di sistemazione del tratto terminale dell'impluvio di Borgata Pons, consistenti -per quanto d'interesse primario ai fini del presente provvedimento- nel realizzare l'opera di immissione nel Torrente Chisone. La domanda risulta corredata dai seguenti elaborati progettuali predisposti dal tecnico dott. for. Paolo Clapier ed approvati dall'Amministrazione comunale con DGC n° 95 del 29/12/2020 in forma di progetto definitivo (data di riferimento: dicembre 2020): 1. Relazione tecnica e documentazione fotografica; 2. Computo metrico estimativo e quadro economico; 3. Elenco prezzi unitari; 4. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 5. Relazione paesaggistica; 6. Tavola 1 Corografia d'inquadramento in scala 1:10.000, planimetria catastale in scala 1:1.000; 7. Tavola 2 Planimetria di progetto in scala 1:100, particolari costruttivi; 8. Tavola 3 Profilo longitudinale in scala 1:100;
- per i fini di competenza, con esclusivo riferimento agli aspetti idraulici, sono stati esaminati gli elaborati 1, 6, 7 e 8 ed è stata condotta ricognizione dei luoghi il giorno 15/06/2021 congiunto con il tecnico comunale e il progettista;
- con nota prot. n° 30166 del 29/06/2021 è stata data comunicazione sul procedimento stabilendo nel contempo la sospensione dell'iter per dar modo al Comune di procedere al perfezionamento degli elaborati tecnici relativi ai lavori e alle opere previste per formare il punto di rilascio nel Torrente Chisone;
- in data 30/07/2021 con prot. n° 35775 sono pervenute le integrazioni predisposte dal progettista

che datano luglio 2021 (prot. comunale n° 3993 del 29/07/2021), composte da (prosegue la numerazione): 9. Relazione tecnica integrativa; 10. Relazione di compatibilità con l'ambiente acquatico; 11. Computo metrico estimativo e quadro economico; 12. Tavola 1 Corografia d'inquadramento in scala 1:10.000, planimetria catastale in scala 1:1.000; 13. Tavola 2 Planimetria di progetto in scala 1:100, particolari costruttivi; 14. Tavola 3 Profilo longitudinale e sezioni in scala 1:100;

- con nota prot. n° 37928 del 11/08/2021 questo Settore ha riavviato il procedimento e nel contempo ha trasmesso gli elaborati 10, 12, 13 e 14 al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino per i fini del parere ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006. Con la medesima nota è stato chiesto al Comune di completare la documentazione di progetto dando corso la punto 3) della precedente nota prot. n° 30166 del 29/06/2021, dove si chiedeva sostanzialmente di fornire una planimetria in scala adeguata del tratto di canale interessato dalla verifica idraulica in moto permanente in accompagnamento al tabulato dei valori già trasmesso;
- in data 16/08/2021 con prot. n° 38507 è stato registrato il parere espresso dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino allo scopo anzidetto, prot. n° 85322 del 13/08/2021, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;

osservato e precisato che:

- l'intervento, che si colloca subito a valle di Borgata Pons, consiste, in estrema sintesi, nel realizzare un manufatto per l'immissione dell'impluvio dell'omonima borgata nel Torrente Chisone, costituito da una savanella in pietrame reperito dall'alveo (posato a coltello) e legato con malta cementizia, su fondazione in cls armato con rete elettrosaldata, generante un'interferenza di 7m con la sponda destra del corso d'acqua recettore. La savanella si raccorda verso monte al previsto canale a cielo aperto di altezza massima 1,2m e larghezza totale di 3,3m, formato da massi di cava cementati e ancorati poggianti su una piastra in c.a. di ripartizione del carico. Per garantire la solidità del sistema d'immissione, tenendo conto in particolare delle caratteristiche del Chisone che è noto per la sua significativa attività torrentizia in condizioni di piena, l'intervento include il rifacimento dell'esistente scogliera, localmente ammalorata, per 36,5m di cui 8m di risvolto verso monte, mediante il riutilizzo dei blocchi che formano l'attuale opera longitudinale integrati con altri provenienti da cava (e dall'alveo) sempre e comunque di peso superiore a 20q.li. La nuova scogliera è cementata, alta 4m fuori alveo e 1,5m in fondazione, e larga, per la parte in elevazione, 3m alla base e 2m in testa, con la fondazione di larghezza costante pari a 4m. Ad ulteriore garanzia della nuova opera spondale i blocchi che la costituiscono sono vincolati da funi in acciaio. Nel punto di immissione è prevista una platea antioerosiva alla base della scogliera composta da blocchi di cava cementati, di lunghezza 7m, pari all'impronta della savanella, larghezza 2m e altezza di 1,5m. L'intervento comprende il diradamento e lo sfalcio della vegetazione su 765mq nonché disalvei e scavi per un totale di 925,52mc con reimpiego in loco. La nuova opera di immissione nel torrente sostituisce l'attuale rilascio che avviene a tergo della ripa dove ha formato una depressione. Tutto quanto come meglio descritto nel progetto cui si rimanda;
- nel parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, prot. n° 85322 13/08/2021, viene evidenziato un sovradimensionamento della prevista protezione spondale nel Torrente Chisone (lunghezza a vista 28,5m; cementata e vincolata con funi) rispetto all'immissione da formare, anche nel rapporto con la sostituzione dell'attuale difesa idraulica longitudinale in massi sciolti, legati, e ampiamente colonizzata dalla vegetazione ripariale. Al riguardo il citato Settore invita a valutare una sua limitazione allo stretto necessario e a contenere il diradamento delle specie caratteristiche della fascia ripariale alle sole aree di cantiere e a quelle insediatesi sulla scogliera esistente da ripristinare;
- questo Settore si esprime secondo RD n° 523/1904 unicamente per quanto d'interferenza tra il nuovo tracciato dell'impluvio di Borgata Pons e il Torrente Chisone suo recettore, tenuto conto che quest'ultimo corso d'acqua risulta impostato su sedime demaniale nonché iscritto nell'Elenco

delle Acque Pubbliche della Provincia di Torino al n° 87, mentre per ogni altra opera prevista dal progetto si rimanda all'esclusiva responsabilità del Comune di Pomaretto;

considerato che:

- l'intervento di sistemazione dell'impluvio svolge un ruolo rilevante al fine di migliorare lo scolo delle acque di versante presso Borgata Pons e che nei riguardi dell'interferenza generata dalla proiezione della condotta di tale impluvio su una traccia idrica esemplificativa di un vecchio canale che a Catasto risulta censito con doppia linea continua e assegnato al tema acque (Gora del Mulino) si può ragionevolmente rimandare a successive riflessioni per quanto di competenza di questo Settore, tenuto conto che, giusto come risulta dalla Relazione tecnica integrativa (rif. elaborato 9 in elenco), l'intercettazione non comporterà alcun effetto a carico dell'attuale sedime in disuso del canale avvenendo mediante tubazione interrata con il ripristino fedele dell'attuale stato dei luoghi a fine lavori;
- il parere espresso dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora sopra ricordato non risulta ostativo ma riporta raccomandazioni sul progetto e prescrizioni da recepire in fase di realizzazione dell'intervento, rendendo perciò fattibile il rilascio della presente autorizzazione idraulica vista l'utilità dei lavori e delle opere in base di quanto già evidenziato e a quanto segue, tutto ciò tenendo conto delle raccomandazioni ed assumendo le prescrizioni di cui al citato parere;
- la nuova scogliera prevista nel torrente presso il punto di immissione va intesa necessaria per dare stabilità al sistema idraulico progettato e per migliorare la tenuta della ripa sottoposta alle spinte erosive del Chisone quando in piena;
- la mancata consegna della planimetria contenente le tracce delle sezioni esaminate (relative al segmento dell'impluvio esemplificato dal canale a cielo aperto) rappresenta una carenza non sostanziale nella valutazione complessiva dei lavori e delle opere oggetto di questo provvedimento;
- il manufatto d'immissione nel Torrente Chisone va inquadrato nell'ambito del mero scopo idraulico potendosi quindi ricondurre, per buon senso, al caso dell'articolo 23 del Regolamento regionale approvato con DPGR n° 14/R in data 06/12/2004 e s.m.i.;

tutto ciò posto,

- ritenuta ammissibile l'esecuzione delle opere in interferenza con la sponda destra idrografica del Torrente Chisone, nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva della presente autorizzazione;
- evidenziato che i tempi del procedimento di competenza stabiliti dalla DGR n° 18-734 del 07/10/2010 in 90 giorni a far data dal giorno di registrazione della domanda sono stati rispettati al netto del periodo di sospensione;

attestata la regolarità amministrativa secondo DGR n° 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il RD n° 523/1904;
- vista la DGR n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs n° 112/1998 e l'art. 59 della LR n° 44/2000;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e norme correlate;
- vista la DGR n° 31-4182 del 22/10/2001;
- vista la LR n° 12/2004 e s.m.i. nonché il Regolamento di attuazione approvato con DPGR n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 12 della LR n° 37/2006, la DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 e la DGR n° 75-2074 del 17/05/2011;

- vista la LR n° 4/2009 e il Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904, il Comune di Pomaretto, C.F. 85003270015 - P.IVA 01504050012 (di seguito Comune), a realizzare l'opera di immissione nel Torrente Chisone delle acque veicolate dall'impluvio di Borgata Pons oggetto di sistemazione nel tratto terminale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali 9, 12, 13 e 14 citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni da recepire in fase esecutiva:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
2. l'intervento deve trovare conferma nello sviluppo delle verifiche secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC/2018), particolarmente nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, poiché i luoghi interessati dai lavori devono risultare stabili e ben consolidati nella configurazione di progetto e ciò a valere sia per la scogliera sul Torrente Chisone e sia per il segmento dell'impluvio esemplificato dal canale a cielo laddove questo interferisce con l'area prossima all'alveo torrentizio (soprattutto tra i punti nominati 102 e 108 di cui alla Tavola 3 -rif. elaborato 14 in elenco-). In particolare il tratto del canale deve presentare il paramento esterno inclinato secondo un angolo avente rapporto 1:1 o inferiore, specie lato monte per conseguire un raccordo morfologico addolcito, da ottenersi mediante riporto di terreno adeguatamente costipato e vegetato sulla superficie, al fine di risultare maggiormente compatibile negli spazi passibili d'inondazione ad elevata pericolosità e frequenza in base al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) favorendo un rientro regolare delle acque nel torrente. Inoltre il piano d'appoggio della scogliera sul Torrente Chisone deve essere posto ad una quota inferiore di almeno 1,5m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo misurata nella condizione pre intervento lungo le sezioni trasversali interessate;
3. la scogliera sul Torrente Chisone va mantenuta intasata con calcestruzzo a partire dalla fondazione fino ad un'altezza di 2m ad eccezione del tratto lungo 7m in corrispondenza dell'immissione dell'impluvio dove l'intasamento va previsto su tutto lo sviluppo in altezza; le parti in elevazione intasate devono comunque presentare i giunti aperti e prevedere adeguati elementi drenanti, mentre quelle non intasate vanno consolidate operando unicamente con le tecniche dell'ingegneria naturalistica anche per favorire la ripresa vegetativa. Una riduzione nell'impiego del calcestruzzo appare opportuna alla luce delle riflessioni contenute nel parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, rilasciato ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006, prot. n° 85322 del 13/08/2021, al fine di migliorare l'inserimento dell'opera nel contesto ambientale;
4. il paramento esterno della scogliera deve essere raccordato senza soluzione di continuità con l'esistente profilo di sponda e l'opera va opportunamente immorsata alla ripa, ovvero ai manufatti già presenti, a tutela dell'integrità del sistema spondale;
5. i massi costituenti la difesa di sponda nonché quelli del canale a cielo aperto e della savanella vanno posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; in particolare, i massi della scogliera sul Chisone e del canale non devono essere prelevati dall'alveo ma provenire da cave di prestito e devono risultare a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, e possedere un volume e peso uguale o superiore ai valori stabiliti dal progetto;
6. è fatto divieto di asportare il litoide demaniale d'alveo e il materiale di risulta proveniente dagli

scavi nell'alveo deve essere utilizzato esclusivamente per la colmataura di depressioni qui presenti o sulla sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, ovvero ridistribuito nell'alveo o per formare la savanella in progetto, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature qualora rinvenute va asportato dall'alveo e allontanato dagli spazi della pertinenza fluviale;

7. la riduzione della vegetazione presente nella pertinenza idraulica deve avvenire con l'esclusiva finalità manutentiva e per realizzare l'intervento, operando nel rispetto dell'articolo 96 lettera c) del RD n° 523/1904 e dell'articolo 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011, nonché in sintonia con il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora sopracitato, limitando il taglio allo stretto necessario e ponendo l'attenzione preferenzialmente sugli esemplari già sradicati o con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperenti o ancora che risultano esposti alla fluitazione in caso di piena;
8. è vincolante il parere di cui sopra del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, prot. n° 85322 del 13/08/2021, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, al fine di rendere compatibili i lavori in alveo con la salvaguardia degli ecosistemi fluviali e della fauna presente;
9. durante i lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
10. è vietato abbandonare qualsiasi residuo di lavorazione nei corsi d'acqua o nei pressi di questi e il prodotto del taglio della vegetazione deve essere allontanato tempestivamente dalla pertinenza idraulica;
11. è a carico del Comune l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al Comune, eventualmente d'intesa con la Ditta esecutrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;
12. terminati i lavori tutte le aree interessate devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Comune l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del Comune nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
14. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dell'intervento (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento dell'alveo), in quanto resta a carico del Comune l'obbligo di mantenere inalterata nel tempo la configurazione di progetto mediante l'esecuzione di quei lavori od opere aggiuntive ritenute necessarie allo scopo, previa autorizzazione di questo Settore;
15. il Comune deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti realizzati, che si renderanno necessarie per garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore; la cadenza dei controlli per i fini di cui sopra resta nella discrezionalità del Comune, con la necessità di prevedere una verifica della situazione dopo ogni evento meteorologico intenso comportante una piena significativa del corso d'acqua. Il programma di controllo va definito durante l'esecuzione dei lavori e potrà essere aggiornato/perfezionato successivamente con il procedere delle verifiche; inoltre il Comune è tenuto a segnalare a questo Settore ogni variazione significativa riscontrata che non sia

risolvibile attraverso le azioni manutentive di spettanza;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento all'occorrenza della necessità, con oneri a carico del Comune, od anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua tali da rendere incompatibile il realizzato con il buon regime idraulico;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità giuridica del Comune che terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
18. deve essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e di ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché deve essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere il Comune deve inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle prescrizioni impartite;
19. prima dell'inizio dei lavori il Comune deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso questa autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Prot. n. 85322
Struttura SA3

Torino, 13 agosto 2021

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale
Area metropolitana di Torino
tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Procedimento di autorizzazione idraulica per l'immissione nel Torrente Chisone delle acque veicolate dall'impluvio di Borgata Pons oggetto di sistemazione nel tratto terminale. Parere art. 12 della LR n° 37/2006

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere dell'11/8/2021 inerente la domanda in oggetto, si rileva che i lavori in argomento sono consistenti nella sistemazione di una difesa spondale finalizzata allo scarico dell'impluvio di Borgata Pons sul Torrente Chisone con annessa realizzazione di una savanella in pietrame e calcestruzzo, diradamento e sfalcio della vegetazione su 765 m², disalvei, scavi e riporti per un totale di 925,52 m³.

Atteso che i lavori previsti, tra i quali il rifacimento dell'attuale difesa in massi sciolti rinverdita con una difesa in massi cementati e vincolati di 28,5 m di lunghezza adiacente un'area agricola, impatteranno significativamente in un'area di elevata naturalità del torrente e rilevato altresì, dalla documentazione fotografica presentata, che le sponde del Chisone nel sito di intervento sono caratterizzate da un'ottima funzionalità fluviale e dall'esclusiva presenza di specie caratteristiche della fascia ripariale (*Salix fragilis*, *Salix viminalis*, *Salix purpurea*, *Salix triandra*, *Salix eleagnus*, specie perfettamente adattate alle piene e dotate di spiccata elasticità che le rendono in grado di rappresentare un freno alla velocità di scorrimento delle acque e all'erosione) si richiede di limitare l'azione di diradamento e sfalcio della vegetazione esclusivamente alle aree di cantiere (da ripristinare successivamente agli interventi tramite inerbimento) e a quelle insediatesi sulla scogliera esistente da ripristinare.

Ciò premesso, si rileva che l'estensione della scogliera cementata, che annullerà la

funzionalità fluviale nel tratto di intervento, appare sovradimensionata nel suo sviluppo longitudinale ai fini della difesa dello scarico delle acque veicolate dall'impluvio di Borgata Pons e si suggerisce quindi di valutare, in un'ottica di costi/benefici ambientali, una sua riduzione, atta a limitare gli interventi di difesa spondale a quanto strettamente necessario per gli scopi del progetto, anche in considerazione del fatto che il tratto in argomento è gravato da diritti esclusivi di pesca della Città Metropolitana per il pregio delle popolazioni ittiche presenti.

Infine, allo scopo di rendere i lavori in alveo compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi fluviali e della fauna presente, questi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A della DGR n. 72-13725/2010, in gran parte richiamate nell'elaborato di progetto e che qui si confermano integralmente.

In aggiunta si richiede di osservare le seguenti prescrizioni:

- per i tagli e diradamenti di vegetazione, ove necessari, questi dovranno essere effettuati nel periodo autunnale, al fine di non pregiudicare eventuali nidificazioni di specie ornitiche;
- al termine dei lavori di scavo e riporto di materiale in alveo sarà necessario disporre massi di diverse dimensioni sul fondo, al fine di evitare effetti di banalizzazione dell'alveo che compromettano la riaffermazione della macrofauna bentonica e costituiscano rifugi per l'ittiofauna.

Distinti saluti.

PV

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Elena Di Bella